

Il nuovo processo di cognizione

1. Introduzione. Una riforma per l'efficienza del processo civile.

1.1. La legge delega 26 novembre 2021, n. 206.

La riforma avviata con la **legge delega 26 novembre 2021, n. 206** (G.U. del 9 dicembre 2021, n. 292), recentemente attuata attraverso due distinti decreti legislativi e destinata ad entrare pienamente in vigore il 30 giugno 2023 (v. *infra*, par. 1.2), costituisce senz'altro uno degli interventi legislativi più incisivi e di maggiore portata realizzati in materia di giustizia civile dal secondo dopoguerra ad oggi. L'ampiezza dei contenuti oggetto della riforma emerge immediatamente dallo stesso titolo della L. 206/2021: «**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata**». Da un lato, già il fatto che nell'ambito dei vari settori oggetto di intervento sia stato ricompreso anche quello dei c.d. strumenti di A.D.R., è sufficiente a spiegare il perché si debba parlare, nel complesso, di riforma della giustizia civile e non soltanto del processo civile. Dall'altro lato, è opportuno sottolineare sin da subito che il primario obiettivo di restituire efficienza al processo civile non è stato perseguito – come in altre precedenti occasioni – puntando quasi esclusivamente sulla modifica delle norme processuali: il legislatore ha infatti finalmente provveduto ad affrontare con importanti misure strutturali anche gli ostacoli di carattere organizzativo che si frappongono ad un ottimale funzionamento della macchina giudiziaria. Sotto questo profilo, come si vedrà, la riforma ha principalmente puntato su un consistente rafforzamento dell'istituto dell'ufficio per il processo, ormai considerato come perno vitale del sistema (v. *infra*, par. 2.1).

Come specificato nell'art. 1 della L. 206/2021, il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge delega, «uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di **obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile**, nel rispetto della garanzia del contraddittorio». Naturalmente, non servono molte parole per descrivere la perdurante situazione di crisi in cui versa la nostra giustizia civile, e tanto meno per evidenziare che il recupero dell'efficienza richiede anzitutto misure volte a rendere il processo civile più celere e snello. È infatti quanto mai noto che il principale problema che da decenni affligge la giustizia civile italiana è quello della eccessiva durata dei processi, derivante anzitutto dal sovraccarico gravante sui giudici, chiamati a gestire una mole enorme di contenzioso pendente, accumulatosi negli anni.

Per la verità, non va trascurato che nel corso dell'ultimo decennio si è registrata una graduale inversione di tendenza, che nel complesso ha condotto ad una sensibile riduzione dell'arretrato. Secondo i dati più recenti, pubblicati il 18 luglio 2022 sul sito del Ministero della giustizia («Monitoraggio della giustizia civile — anni 2003-2021»), mentre al termine del 2009 il totale dei procedimenti civili pendenti aveva raggiunto la quota record di cinque milioni e settecentomila, nel primo trimestre del 2022 tale dato risulta sensibilmente inferiore, essendo sceso sotto la soglia dei tre milioni, anche se di poco (per l'esattezza, il numero dei procedimenti pendenti a fine periodo è stato di 2.992.879). Tuttavia, nelle classifiche internazionali sul grado di efficienza dei sistemi giudiziari

l'Italia occupa tuttora le posizioni di coda. Come è emerso nel rapporto sui sistemi giudiziari pubblicato nel 2020 dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), istituita in seno al Consiglio d'Europa, nel 2018 la giustizia italiana è stata la più lenta d'Europa. Più precisamente, secondo detto rapporto (*Part 2, Country profiles*, pag. 51), in Italia la durata media prevedibile in giorni (c.d. *disposition time*) di un processo «medio» nel 2018 è risultata di 527 giorni per il giudizio di primo grado, di 863 giorni per quello di secondo grado, e di 1265 giorni per il giudizio di legittimità. Nel complesso, dunque, si arriva a ben 2.655 giorni, corrispondenti a sette anni e tre mesi circa; mentre, per fare solo un esempio, la durata totale di un processo in Francia è stata stimata in 1.221 giorni. È poi forse ancor più sconcertante vedere come il nostro sistema giudiziario si posizioni tra i meno efficienti anche a livello globale, secondo quanto risulta dai noti rapporti annuali *Doing Business* stilati dalla Banca Mondiale: basti qui ricordare che il rapporto *Doing Business 2020*, nell'ambito della classifica dei vari Stati concernente la durata ed i costi delle controversie commerciali, riportata sotto il titolo «*Enforcing contracts*», ha relegato l'Italia al 122esimo posto su 190.

Proprio il rapporto annuale *Doing Business*, pubblicato a partire dal 2003, ha via via esercitato una notevole influenza, come testimonia il fatto che esso sia stato più volte richiamato nelle annuali relazioni sull'amministrazione della giustizia; detta pubblicazione — si è anzi osservato — è giunta a divenire «il fondamentale motore propulsore delle riforme della giustizia civile» (Così CAPONI, *Doing Business come scopo della giustizia civile?*, in *Foro it.*, 2015, V, 14). In effetti, la visuale propria di tale rapporto, essenzialmente volto a misurare il grado di attrattività di un Paese verso gli investitori esteri, ha trovato sempre più rispondenza nell'approccio che, in special modo negli ultimi anni, il legislatore ha adottato nell'affrontare la materia processuale. Ad apparire fortemente privilegiate nell'azione riformatrice sono le finalità di politica economica, secondo una prospettiva per la quale il funzionamento della giustizia deve anzitutto soddisfare le esigenze del mercato e prestarsi quale strumento di crescita economica. Ben s'intende, in quest'ottica, quale sia la ragione primaria degli interventi di riforma: la lentezza dei processi viene considerata

una delle cause principali — se non la principale — del basso livello degli investimenti privati nel nostro Paese, e quindi della conseguente stagnazione del PIL. Come infatti si è affermato nelle apposite sedi istituzionali, «nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo, devono poter calcolare il rischio di essere coinvolte in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza; devono poter prevedere tempi e contenuti delle decisioni» (così il Ministro della Giustizia Bonafede, nell'audizione del 22 settembre 2020 alla Commissione Giustizia della Camera, tra l'altro riportando che secondo studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% del PIL).

Al di là dell'approccio economicista, è comunque indiscutibile la necessità di un processo efficiente, sotto il profilo del tempo necessario per ottenere la tutela giurisdizionale: «*justice delayed is justice denied*», per citare il celebre ammonimento di Bentham. È quindi appena il caso di ribadire che ad imporre l'adozione di efficaci misure in grado di restituire efficienza all'amministrazione della giustizia civile non sono in primo luogo le esigenze dei mercati economici, bensì, più in generale, il diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, quale garanzia riconosciuta dall'art. 111, 2° comma, Cost., oltre che dall'art. 6, par. 1, Cedu e dall'art. 47 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea.

Per tracciare ora brevemente la **genesi della riforma**, dobbiamo per un attimo tornare indietro di quasi un decennio. Val la pena infatti ricordare che già nel corso della XVII legislatura (marzo 2013 - marzo 2018), il noto “decreto del fare” (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98), conteneva un Titolo III recante «Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile». Di lì a breve sorse l'esigenza di predisporre attraverso una legge delega ulteriori misure idonee a restituire efficienza alla giustizia civile. Un primo progetto governativo in tal senso, per l'appunto intitolato «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile» e collegato alla legge di stabilità 2014, era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2013; presentato

alla Camera dal Ministro della Giustizia Cancellieri il 12 febbraio 2014 (d.d.l. n. 2092/C/XVII), non fu tuttavia oggetto di esame in sede parlamentare (circostanza questa facilmente spiegabile, dato che in quello stesso mese di febbraio mutò la compagine governativa). Piuttosto ridotta era peraltro la serie di interventi che tale iniziativa si proponeva di attuare, specie a confronto della vastissima portata della legge delega di cui ci occupiamo.

Di ben più ampio respiro il successivo d.d.l. n. 2953/C/XVII, presentato dal Ministro della Giustizia Orlando l'11 marzo 2015 e come il precedente sempre intitolato «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile». Noto anche come «progetto Berruti», dal nome del presidente della Commissione di studio che ne aveva elaborato lo schema originario (tra l'altro tenendo conto dei lavori della precedente Commissione ministeriale, costituita nell'estate del 2013 e presieduta dal prof. Vaccarella), detto disegno di legge venne approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 10 marzo 2016, ma decadde a causa della fine della legislatura. Esso può comunque considerarsi a pieno titolo un antecedente dell'attuale riforma, giacché conteneva alcune previsioni poi confluite nella legge 206/2021.

All'approvazione di quest'ultima si è giunti attraverso un *iter* parlamentare durato due anni, coincisi, come ben noto, con uno dei periodi più difficili della nostra storia, in quanto segnato dall'emergenza sanitaria; la circostanza, poi, che durante tale biennio vi sia stato l'avvicinarsi di due diversi governi, ha contribuito a far sì che in corso d'opera i contenuti della riforma abbiano subito non pochi rimaneggiamenti. Più precisamente, va rammentato che detto *iter* parlamentare ha avuto inizio il 9 gennaio 2020 — poco prima, quindi, del diffondersi della pandemia anche nel nostro Paese — con la presentazione al Senato, da parte del secondo Governo Conte, del d.d.l. n. 1662/S/XVIII, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie». Successivamente, a seguito della formazione del Governo Draghi nel febbraio 2021, con D.M. 12 marzo 2021 è stata costituita una Commissione di studio, presieduta dal prof. Luiso, con il compito di elaborare interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, sotto forma di puntuali

proposte emendative al d.d.l. n. 1662. Quest'ultimo, pertanto, in virtù del nutrito pacchetto di emendamenti governativi presentato nel giugno 2021 (in sede di esame presso la Commissione giustizia del Senato), ha subito importanti modifiche, che hanno anche portato ad estendere in modo considerevole gli ambiti di intervento della riforma. Così, mentre il provvedimento originario era composto da 15 articoli, il testo finale della legge delega, approvato dal Parlamento attraverso il meccanismo del voto di fiducia, è stato ristrutturato in un unico articolo, ma comprendente ben 44 commi.

Al contempo, una netta accelerazione ai lavori preparatori è stata impressa dal contesto europeo in cui la riforma è venuta ad inserirsi. Ci si riferisce alla necessità, anche per il nostro Paese, di predisporre un «pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti» al fine di accedere alle ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea attraverso il programma *Next Generation EU*: così si è denominato il *recovery plan* approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo, quale strumento straordinario finalizzato a promuovere la ripresa economica dopo la grave crisi determinata dalla pandemia di Covid-19. La riforma della giustizia, insieme a quella della pubblica amministrazione, è pertanto divenuta parte integrante del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, varato dal Governo in ottemperanza a detto programma di finanziamento europeo. Il testo definitivo del PNRR italiano è stato trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021, e, sulla base della proposta di quest'ultima, il successivo 13 luglio il Consiglio dell'Unione europea lo ha approvato, adottando la decisione di esecuzione (doc. 10160/21) di cui all'art. 20 del Reg. (UE) 2021/241; nell'allegato che correda tale decisione sono stati definiti in dettaglio, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è stata subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Muovendo dall'assunto per cui l'efficienza del sistema giudiziario è «condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato» e rilevando che «una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza, poiché accresce la disponibilità e riduce il costo del credito, oltre a promuovere le relazioni contrattuali con imprese ancora prive di una reputazione di af-

fidabilità» (p. 52), il PNRR chiarisce anzitutto che la finalità primaria degli interventi in materia di giustizia è la riduzione della durata dei processi. Per la precisione, l'ambizioso obiettivo dichiarato nel Piano (p. 95) è quello di ridurre di più del 40 per cento la durata media dei processi civili (e di circa il 10 per cento quella dei processi penali): in pratica, entro la prima metà del 2026, la durata media complessiva del processo civile misurata attraverso l'indice prognostico del *disposition time*, dovrebbe passare dai 2.512 giorni conteggiati alla fine del 2019 (dei quali 556 per il procedimento davanti al tribunale, 654 per quello di appello e 1302 per il giudizio di legittimità) a 1.507 giorni (v. approfonditamente FABRI, *La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 927 ss.).

Quel che inoltre più conta sottolineare è la piena consapevolezza mostrata dal PNRR circa la necessità che l'azione di riforma non si fondi soltanto su interventi di carattere processuale, ma «aggredisca anche i nodi organizzativi irrisolti, per abbattere l'enorme mole di arretrato che pesa sugli uffici giudiziari» (p. 53). È in effetti opinione comune che la crisi della giustizia dipenda principalmente da carenze strutturali — prima fra tutte il ridotto numero dei magistrati togati addetti al settore civile — e che pertanto le riforme davvero necessarie non siano le riforme procedurali, bensì quelle organizzative e ordinamentali; senza contare che — come purtroppo dimostra l'esperienza degli ultimi anni, in cui si è assistito ad una serie ininterrotta di interventi sul codice di rito — continue modifiche delle regole del processo difficilmente giovano alla velocizzazione dei giudizi, potendo anzi rivelarsi sotto questo aspetto controproducenti, dato che ogni nuovo intervento legislativo sconta inevitabilmente, quale contraccolpo, incertezze e confusione. Opportunamente, quindi, nella strategia delineata dal PNRR gli interventi di natura organizzativa sono stati posti in primo piano, con l'indicazione di due principali direttive: da un lato, portare a piena attuazione l'istituto dell'ufficio per il processo, e, dall'altro lato, incrementare il grado di digitalizzazione della giustizia, attraverso il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e del processo telematico. Naturalmente, entrambe queste linee di intervento hanno trovato ampio spazio nella legge delega e nelle norme attuative,

e a tali parti della riforma verranno anche in questa sede dedicati ampi cenni (v. *infra*, par. 2.1 e 2.2), trattandosi di profili organizzativi che vanno necessariamente considerati anche ai fini dell'esame della nuova disciplina processuale.

Per quanto riguarda quest'ultima, il metodo indicato dal PNRR e poi seguito in sede legislativa è stato quello di non operare una modifica radicale dell'impianto del processo civile (nella consapevolezza che questa avrebbe comportato lunghi tempi di adattamento), ma di intervenire in modo selettivo, ossia tramite l'introduzione di specifiche disposizioni volte a porre rimedio agli aspetti più disfunzionali della disciplina processuale. Anche per quanto concerne gli interventi sul processo civile, la legge delega 206/2021 costituisce comunque — come si è accennato inizialmente — uno degli interventi legislativi di più vasta portata realizzati dal secondo dopoguerra ad oggi: benché esulino dall'ambito tematico preso in considerazione in questo *Dossier*, va ricordato che importanti innovazioni hanno ad esempio riguardato i giudizi di appello e di cassazione, nonché lo stesso processo esecutivo; così come non va dimenticato che tra le novità più significative v'è sicuramente l'istituzione di un apposito tribunale e di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie.

1.2. I decreti attuativi e la disciplina transitoria.

Le disposizioni della legge delega 206/2021 hanno trovato attuazione mediante due distinti decreti legislativi (entrambi pubblicati in G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243; le relative Relazioni illustrative sono state successivamente pubblicate in G.U. del 19 ottobre 2022, n. 245). La vera e propria riforma processuale è contenuta nel **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149**, che per l'appunto nel suo titolo («Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata») riproduce integralmente quello della legge delega. Detto decreto attuativo si compone di 52 articoli, suddivisi in cinque Capi: le modifiche relative al processo di cognizione di primo grado, oggetto di questo *Dossier*, sono contenute nel Capo II, a sua

volta composto da due articoli: l'**art. 3**, relativo alle **modifiche apportate al codice di procedura civile** (e comprendente ben 57 commi) e l'**art. 4**, relativo alle **modifiche apportate alle disposizioni di attuazione** del medesimo codice (quest'ultimo comprendente 12 commi). L'art. 3 comprende in primo luogo (nei commi da 1 a 11) le modifiche apportate alle disposizioni generali contenute nel primo Libro del codice; proprio in quanto concernenti le disposizioni generali, si tratta ovviamente di novità che richiedono di essere illustrate anche in questa sede (v. *infra*, i parr. 3.1 e ss.), pur se non riguardano esclusivamente lo svolgimento del processo di cognizione ordinario di primo grado. Sulla disciplina di quest'ultimo, contenuta nel secondo Libro del codice, hanno direttamente inciso i commi da 12 a 23 (relativi alle modifiche apportate alle norme contenute nel Titolo I, concernente il procedimento davanti al tribunale: v. *infra*, i parr. 4.1 e ss.), nonché il comma 24 (relativo alle modifiche apportate alle disposizioni del Titolo II, dedicato al procedimento davanti al giudice di pace: v. *infra*, par. 5.2). Nella **Appendice normativa** del presente *Dossier* il lettore troverà pertanto il testo degli articoli del codice di rito modificati o introdotti dalle predette disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L.vo 149/2022.

Il **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151** contiene invece la disciplina dell'**ufficio per il processo**: per questa materia è stato infatti emanato un apposito decreto, mediante il quale – come recita il suo titolo: «*Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*» – sono state attuate anche le disposizioni di delega dettate al riguardo dalla legge 134/2021, concernente la riforma del processo penale.

Ma veniamo ora alla **disciplina transitoria** concernente le disposizioni in materia di processo civile. Ai sensi dell'**art. 35**, 1° comma, del decreto legislativo 149/2022, l'entrata in vigore della riforma è fissata, quale regola generale, al **30 giugno 2023**: le disposizioni di detto decreto, salvo che non sia diversamente disposto, si applicheranno ai **procedimenti instaurati successivamente a tale data**, mentre ai procedimenti pendenti alla stessa data continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti (si tratta della stessa soluzione già in passato adottata per altre riforme processua-

li: v. ad es. l'art. 58 della legge n. 69 del 2009). In pratica, pertanto, le nuove norme si applicheranno a far data dal 1° luglio 2023. Naturalmente, per stabilire quando un procedimento è instaurato, occorre far riferimento alla regola dettata dal 3° comma dell'art. 39 c.p.c. («Litispendenza e continenza di cause»), secondo cui «La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso». Se dunque il procedimento è introdotto con atto di citazione, esso è instaurato nel giorno in cui è effettuata la notifica dell'atto di citazione; se invece si tratta di procedimento introdotto con ricorso, la sua instaurazione avviene nel giorno in cui tale atto introduttivo è depositato.

Una diversa regola vale per alcune **specifiche disposizioni, per lo più relative alla c.d. giustizia digitale** e al processo telematico, che, in forza di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 35, hanno effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2023** e da tale data si applicano a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione: non soltanto, quindi, ai nuovi procedimenti, ma anche a quelli già pendenti di fronte a detti giudici (si noti che la norma non fa riferimento al giudice di pace, giacché a questo si applica la specifica previsione recata del successivo terzo comma). Tale diversa disciplina – come spiega la Relazione illustrativa – ha la funzione di “saldare” la normativa processuale emergenziale introdotta nel corso della crisi pandemica, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con quella dettata dalla riforma in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta. Più precisamente, le norme destinate ad entrare in vigore il 1° gennaio 2023 sono quelle dettate in tema di udienza “da remoto” e di udienza “cartolare” (ossia gli artt. 127, 3° comma, 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c., nonché l'art. 196-*duodecies* disp. att. c.p.c., sui quali v. *infra*, par. 3.7) e quelle previste in materia di giustizia digitale dal Capo I del Titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, tra cui l'art. 196-*quater* sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti (v. *infra*, *sub* par. 2.2). Peraltro, sempre l'art. 35, 2° comma, nel secondo periodo contiene una eccezione per quanto concerne il deposito telematico degli atti da parte dei funzionari dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui queste si avvalgono per stare in giudizio personalmente: in

tale ipotesi gli artt. 196-*quater* e 196-*sexies* disp. att. c.p.c. si applicano (non dal 1° gennaio, bensì) dal 30 giugno 2023 (il che, purtroppo, non è certo un buon segnale circa il grado di avanzamento tecnologico della nostra pubblica amministrazione).

Come accennato, per i procedimenti pendenti di fronte al **giudice di pace** è prevista una specifica disciplina – sempre riguardante l’entrata in vigore delle norme in materia di giustizia digitale – al 3° comma dell’art. 35: questo stabilisce infatti che davanti al giudice di pace (nonché davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche) «le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere **dal 30 giugno 2023**, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-*bis* e 127-*ter* che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data». Chiaramente, la previsione di una data posteriore rispetto a quella del 1° gennaio deriva dal fatto che si tratta di uffici allo stato non informatizzati: è comunque fatta salva la possibilità di anticipare, con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, l’applicazione delle suddette disposizioni a specifici uffici o specifiche tipologie di procedimenti.

Per quanto riguarda invece i procedimenti pendenti davanti a uffici giudiziari diversi da quelli di cui al 2° e 3° comma, si prevede che le norme in materia di deposito obbligatorio degli atti si applichino al momento dell’entrata in vigore dei decreti con cui il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

L’art. 35 prosegue poi con lo stabilire il regime transitorio applicabile ai **giudizi di impugnazione**. Il 5° comma prevede che la nuova disciplina si applichi alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno

2023: in questo modo il legislatore ha evitato di differire troppo in là nel tempo l’applicazione delle nuove norme, come sarebbe accaduto qualora queste avessero dovuto applicarsi nelle fasi di impugnazione dei procedimenti introdotti in primo grado dopo la suddetta data. Fa però eccezione a questa regola quanto disposto dai commi successivi con riferimento alle **impugnazioni per cassazione**: si è infatti ritenuto opportuno prevedere l’applicazione delle nuove norme ai ricorsi notificati successivamente al 1° gennaio 2023 e l’applicabilità anche ai giudizi pendenti delle novità specificamente indicate dal 7° comma (quali, ad esempio, l’abolizione della c.d. “sezione sesta”, il nuovo giudizio accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, il nuovo rito dei procedimenti in camera di consiglio), stante l’urgenza di intervenire per assicurare la funzionalità della Corte. Inoltre, mediante il comma 8 è stata prevista l’applicazione delle norme in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotte con il nuovo articolo 363-*bis* c.p.c., anche ai giudizi di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023, nell’auspicio che tali disposizioni possano fin da subito contribuire a prevenire il proliferare di procedimenti vertenti su una identica questione di diritto.

Infine, il penultimo comma dell’art. 35, allo scopo di evitare dubbi interpretativi, precisa che anche per i **procedimenti arbitrali** le nuove disposizioni si applicheranno dopo il 30 giugno 2023, mentre l’ultimo comma stabilisce che, in attesa dei provvedimenti previsti dall’art. 196-*duodecies*, 5° comma, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze in forma telematica continueranno ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020 (v. al riguardo *infra*, sub par. 3.7).

2. Gli interventi di carattere organizzativo.

2.1. L’ufficio per il processo.

Gli interventi relativi all’organizzazione della macchina giudiziaria, messi in campo dalla riforma per il recupero dell’efficienza del sistema, hanno principalmente seguito due direzioni. Come bene emerge dal PNRR, se per un verso si è puntato sullo sviluppo delle capacità amministrative del

sistema e sul potenziamento delle infrastrutture digitali, per altro verso un ruolo fondamentale è stato assegnato alla implementazione e diffusione dell’ufficio per il processo. Dopo la sua creazione nel 2014, quest’ultimo aveva infatti avuto un avvio incerto, con una diffusione a macchia di leopardo, principalmente a causa della penuria di risorse fi-